



CITTA' DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

COPIA

COMM.ATT.PRODUTT

ORDINANZA N. 176 del 14-10-2022

**Oggetto: FIERA DEL BESTIAME - SAN MARTINO 2022. PRESCRIZIONI
RELATIVE ALL'IGIENE, ALLA SALUTE ED AL BENESSERE
ANIMALE.**

IL SINDACO

Premesso che il giorno 11 novembre 2022 si svolgerà l'annuale Fiera Franca di San Martino, durante la quale nell'area dell'ex Foro Boario si terrà la tradizionale Fiera del Bestiame;

Preso atto che è stato chiesto ed ottenuto, in data 10/10/2022 prot. n. 45042, il nulla osta per lo svolgimento della Fiera del bestiame da parte del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario di Igiene Urbana – dell'ULSS n.6 Euganea, condizionato al rispetto di determinate prescrizioni relative all'igiene, alla sanità ed al benessere animale durante la manifestazione;

Ritenuto opportuno pertanto, alla luce di quanto sopra esposto ed evidenziato, stabilire le condizioni che dovranno essere rispettate;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. del 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 77;

Vista la Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 78;

Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 272 del 6 febbraio 2007 e s.m.i.;

Visti l'art. 32 della Legge n. 833/1978 e l'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998 relativamente alle competenze del Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

che la **FIERA DEL BESTIAME**, che si terrà durante la Fiera Franca di San Martino il giorno **11 novembre 2022**, si svolga nel rispetto delle seguenti condizioni:

la manifestazione ha esclusivamente carattere espositivo;

tutti gli animali devono essere scortati da idonea certificazione di provenienza e, se previsto, identificati in modo idoneo;

gli **equidi** devono essere scortati da idonea certificazione di provenienza, identificati in modo idoneo e testati per AIE;

i **bovini** devono provenire da territori/allevamenti ufficialmente indenni da Tbc, Brucellosi e Leucosi bovina;

gli **ovi-caprini** devono provenire da territori/allevamenti ufficialmente indenni da Brucellosi;

i **suini** devono provenire da allevamenti accreditati per MVS e indenni da Malattia di Aujeszky, il certificato di provenienza dovrà riportare tali condizioni;

i **conigli** devono essere vaccinati per mixomatosi e MEV e accompagnati da attestazione dell'ASL competente;

eventuali **cani e gatti** devono essere identificati, registrati in anagrafe canina regionale e accompagnati da certificato veterinario attestante:

- trattamenti per endo e ectoparassiti eseguiti da oltre 24 ore e da meno di 5 giorni;
- vaccinazione in corso di validità per rabbia, cimurro, gastroenterite, epatite leptospirosi;

tutti gli animali devono essere trasportati in modo idoneo, custoditi nel rispetto dell'igiene, sanità e benessere animale e accuditi da personale competente;

al termine della manifestazione la zona interessata dalla manifestazione dovrà essere pulita e disinfettata, le deiezioni prodotte dovranno essere smaltite nel rispetto della normativa vigente;

VIETA

la presenza di **avicoli** ;

ad Enti, Associazioni o privati l'esibizione di animali vivi di qualsiasi specie allo scopo di sollecitare offerte o donazioni a qualsiasi titolo;

la partecipazione alla manifestazione di soggetti non svezzati e di cuccioli di cane e gatto di età inferiore a 4 mesi;

la messa in palio e la cessione in premio di animali di qualsiasi specie.

SI DÀ ATTO CHE

qualora il numero di animali partecipanti risultasse superiore alle previsioni, con conseguente rischio per la sicurezza e per il benessere degli animali, l'eccedenza sarà respinta;

responsabile del rispetto delle prescrizioni emesse è il Comandante della Polizia Locale del Comune di Piove di Sacco;

l'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7-bis del TUEL 267/2000, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a 5.000 Euro con le modalità stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689;

nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si può procedere, qualora sussistano elementi di necessità, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché – ove prescritto o, comunque, qualora sia necessario – dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale e i mezzi sequestrati vengono affidati in custodia ad apposite strutture di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Le spese saranno a carico del proprietario/detentore;

avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale ed, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

alla presente ordinanza verrà data la massima diffusione.

Il Responsabile di Procedimento

Loncao Laura

Il SINDACO

F.to GIANELLA DAVIDE

